

LIQ. CONTR. 94/2026 R.G.

Sent. n. 173/2026 pubbl. il 22/07/2026

Cron. n. : 4130/2026

Rep. n. 251/2026 del 22/07/2026

Proc. n. 192/2026.

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona di:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Dott. Giuseppe Limitone | Presidente rel. |
| - Dott. Paola Cazzola | Giudice |
| - Dott. Fabio D'Amore | Giudice |

- visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata prevista dagli artt. 268ss CCII presentato il 19.6.2026 da **DAJIC Marijeta (C.F. DJC MRT 68B54 Z153R)**, nata a Prijedor (Bosnia Erzegovina) il 14.2.1968, residente in Grisignano di Zocco (VI), via Stazione n. 9, con l'assistenza del Dr. Matteo Andrea Vicari, in veste di Gestore ed Organismo di Composizione della Crisi;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- rilevato che il ricorrente svolge l'attività di: "lavoro dipendente" e che è assoggettabile alla procedura concorsuale di liquidazione controllata;
- rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che dagli atti risulta che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento;
- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;
- ritenuto che sussistano le condizioni di legge, cosicché il ricorrente può essere ammesso alla procedura richiesta;
- richiamato l'art. 270, co. 5, CCII, secondo cui: "Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III.", pertanto, per tutta la durata della procedura, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari, o esecutive, né



Sent. n. 173/2026 pubbl. il 22/07/2026

Cron. n. : 4130/2026

Rep. n. 251/2026 del 22/07/2026

disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di apertura, né dai creditori successivi all'apertura del concorso;

P. Q. M.

dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di **DAJIC Marijeta** (C.F. DJC MRT 68B54 Z153R), nata a Prijedor (Bosnia Erzegovina) il 14.2.1968, residente in Grisignano di Zocco (VI), via Stazione n. 9;

nomina giudice delegato il Dr. Giuseppe Limitone;

nomina liquidatore il Dr. Matteo Andrea Vicari;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

dispone che, dal giorno di apertura della liquidazione controllata e per tutta la durata della procedura, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, né possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di apertura, né dai creditori successivi all'apertura del concorso;

dispone che le somme oggetto della cessione del quinto del reddito/pensione/TFR siano da oggi acquisite all'attivo a disposizione della massa dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di



restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 (si applica l'art. 10, co. 3);

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'art. 216, co. 2, CCII;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale, a cura del Liquidatore;

ordina, in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del Liquidatore.

ordina la notificazione, a cura del Liquidatore, della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Vicenza, 16.7.2026.

Il Presidente est.



